



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 13 del 26/03/2019

OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella **Aula Magna Scuola Media M. Vitali Mazza**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor **Daniele Montagna Presidente del Consiglio** il Consiglio Comunale. Partecipa **Il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani**.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	DODI ANTONIO	SI	
2	PELLEGRINI KETTY	SI	
3	DENTI ANDREA		SI
4	BUTTINI ALESSANDRO	SI	
5	MONTAGNA DANIELE	SI	
6	PAGANI EVA		SI
7	RIVA ANTONIO		SI
8	AIMI GISELLA	SI	
9	PAVESI PIER LORENZO	SI	
10	MARTINELLI GIUSEPPE	SI	
11	ZUCCHI GIULIA		SI
12	DELGROSSO AUGUSTO		SI
13	DELGROSSO GIANLUCA	SI	

PRESENTI : 8

ASSENTI : 5

E' presente l'Assessore Esterno, non avente diritto al voto, Claudia Dall'Aglio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

In prosecuzione di seduta;

Illustra il Sindaco che comunica che per l'anno in corso non si registrano variazioni e si confermano le aliquote dello scorso anno.

Non si registrano interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la Legge di stabilità 2014, n. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che ha istituito, all' art. 1, comma 639, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, il possesso di immobili, collegato alla natura e al valore, e l'erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta *“... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»*;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

“...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATA la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 commi 21 - 22 - 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivisibili – TASI.

RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC - TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

SERVIZIO	Importo previsto 2019
Servizi socio-assistenziali	591.960,00

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 31.000,00 che sommato al ristoro dell'esenzione per l'abitazione principale di € 365.022,74 (tot. 396.022,74) porta ad una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati nel 2019 del 66,91%.

PRESO ATTO che per il 2019 non è stato riproposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 02.02.2019), è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio n. 27 in data 04/10/2018 e la nota di aggiornamento di cui G.C. 19/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 06/03/2018 n. 6 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2018;

RITENUTO di fissare con il presente provvedimento le aliquote e le detrazioni tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 riconfermando le medesime approvate con deliberazione consiliare N. 6 del 06/03/2018, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49.1 del d.lgs 267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall'art 3.1 lett b) legge 213/2012.

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019
Abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2, lettere a) b) c) e d) del D.L. n. 201/2011, escluse dal pagamento IMU	esente
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	zero
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata	zero
fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	zero

- 2) **DI STABILIRE**, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore ed in misura del 80% dal possessore.
- 3) **DI DARE ATTO** che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in premessa, pari al 66,91%;
- 4) **DI INVIARE** per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 , voti contrari n. 2 (Martinelli e Delgrosso G.) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Daniele Montagna

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[xx] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
24/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva il 04/05/2019 ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del
T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 26 marzo 2019

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Terenziani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 03/06/2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donati Nadia